

# Società semplice, meno imposte

*Snellezza, flessibilità, vantaggi fiscali: ecco perché la forma più elementare di società di persone, resa popolare da Giovanni Agnelli, è ancora oggi il miglior strumento di gestione e trasmissione di patrimoni familiari*

di Edoardo Rinaldi

La società semplice è il tipo societario base del nostro ordinamento. Per molti anni è stata utilizzata per gestire **patrimoni mobiliari rilevanti**, principalmente per la sua sostanziale **segretezza**: sino al 1995 le società semplici non avevano l'obbligo di iscriversi al registro delle imprese, potendo rimanere riservati i soci. Questo aspetto unitamente all'assenza di formalità per la sua costituzione, la fece adottare da una delle famiglie imprenditoriali più conosciute nel nostro paese: la **famiglia Agnelli** utilizzò una società semplice, tutt'ora esistente, per la gestione delle proprie partecipazioni societarie. E dato che quello che faceva l'Avvocato creava sempre una certa tendenza, le società semplici si diffusero come veicoli per la gestione patrimoniale specialmente attorno alla città di Torino.

Tuttavia è stato sempre molto controverso che si potesse utilizzare una società semplice come una cassaforte di partecipazioni sociali. La normativa dispone che tutte le società non possano essere utilizzate per attività di **mero godimento**, come si riteneva fosse quella di gestione di partecipazioni. La società semplice avrebbe potuto avere come oggetto sociale unicamente **attività non commerciali**: quindi le attività agricole e professionali, quali ad esempio l'agricoltura o la revisione legale dei conti.



Edoardo Rinaldi,  
notaio presso  
Iannaccone  
Rinaldi notai

**AVENDO PIENA CAPACITÀ  
GIURIDICA, PUÒ ESSERE  
TITOLARE DI DIRITTI O BENI**

Il principio generale, le società non possono avere a oggetto il mero godimento di beni, ha fatto sì che le attività di gestione venissero per lo più esercitate da società aventi come oggetto dichiarato la compravendita immobiliare o l'attività di acquisto e mantenimento di partecipazioni sociali, considerata attività commerciale.

La diffusione di **società simulate** **mentre commerciali** ma, di fatto, di godimento è vista di sfavore dal legislatore che ha emanato in materia una normativa fiscale penalizzante. Si pensi alla disciplina fiscale inerente alle società cosiddette «di comodo». Questo il motivo per cui negli anni è stata più volte riproposta una **normativa fiscalmente agevolata** che consentiva la trasformazione delle società di comodo in società semplici, in modo da ridurre il numero di società solo in apparenza commerciali. Si è sempre trattato di una normativa straordinaria, che prevedeva un ristretto termine entro il quale procedere alla trasformazione. Questo aspetto di temporaneità, ha confermato

quella parte della dottrina che ritiene, tutt'ora, che tutte le società e pertanto anche la società semplice, non possano avere un oggetto di mero godimento, salvo appunto interventi mirati e eccezionali come quello in esame. Altri autori al contrario ritengono che tale normativa è la conferma di un diverso principio, ossia che il mero godimento di beni è attività sociale consentita e, in quanto non commerciale, propria della società semplice. La normativa straordinaria verrebbe emanata per agevolare l'emersione di queste attività tramite forti **incentivi fiscali**.

Seguendo quest'ultima opinione, che appare oggi prevalente, si può ben sostenere come sia possibile sin da subito costituire società semplici che abbiano come oggetto il godimento di partecipazioni sociali, in genere valori mobiliari e di immobili propri quale attività non commerciale.

La società semplice appare come un ottimo ente per la gestione di patrimoni. Avendo una **piena capacità giuridica**, può essere titolare di ogni sorta di diritto o di beni. Può avere la funzione di aggregatore di ricchezze per una loro più agevole amministrazione unitaria e





ottenendo i vantaggi propri di un soggetto con un patrimonio elevato. Si pensi a un nucleo familiare dove ciascuno possiede conti di deposito amministrato separati. Se tutti i familiari conferiscono i loro beni in una società semplice, si crea un soggetto molto patrimonializzato che consente di ottenere, per esempio, notevoli **riduzioni dei costi di gestione** dei singoli conti. Si pensi inoltre che la sostanziale semplicità di forma, consente, a differenza delle società di capitali, di effettuare conferimenti senza perizie. In genere la **grande flessibilità** della disciplina permette molte varianti alla struttura base. Questa prevede l'obbligo di rimanere in società fino al suo naturale termine. In questo modo il patrimonio aggregato nella società semplice si può trasmettere senza disperderlo. Si potrebbe tuttavia prevedere un **diritto di recesso** libero da parte di ogni socio, magari dopo un obbligo iniziale di permanenza in società. Tra l'altro si possono convenire liberamente le modalità di liquidazione della partecipazione del socio, in denaro o in natura. Tornando all'esempio della famiglia dove ciascuno apporta in società una parte delle

proprie ricchezze, si può ipotizzare che ciascuno possa parimenti uscirne riprendendosi quanto apportato, tenuto conto dei ricavi o delle perdite prodotte. Questo aspetto differenzia notevolmente la società semplice da una società di capitali, dove i criteri di liquidazione della partecipazione in caso di recesso sono estremamente rigidi e inoltre avvicina notevolmente la società semplice a un **fondo aperto**, anche in presenza di immobili.

Anche le norme sulla gestione sono estremamente semplificate. Si può ipotizzare che l'amministrazione sia attribuita a un solo socio, che richieda l'autorizzazione degli altri per particolari operazioni di gestione, ad esempio la vendita di beni predeterminati, oppure oltre una certa soglia di valore. Tra l'altro si consideri che è sempre possibile limitare la responsabilità dei soci alla quota sottoscritta. L'unico soggetto che resta sempre responsabile illimitatamente è l'**amministratore** che ha agito e in nome e per conto della società.

#### GLI UTILI SONO TASSATI DIRETTAMENTE IN CAPO AI SOCI, IN REGIME DI TRASPARENZA

Tra l'altro il socio può essere anche una società di capitali. In sostanza il capo famiglia potrebbe ben amministrare il patrimonio complessivo proprio e dei propri congiunti o farlo amministrare godendosi le rendite ricevute.

L'estrema flessibilità della disciplina si ripercuote anche nei **trasferimenti delle partecipazioni sociali**. Posto che può ipotizzarsi un divieto di cessione, senza recesso, potrebbe anche decidersi di rendere la cessione libera oppure prevedere diritti di prelazione o gradimento a favore degli altri soci. Si può anche stabilire che la cessione possa avvenire solo a favore dei discendenti dei familiari o dei loro congiunti. La stessa flessibilità vi è per le **successioni** a causa di morte ove la disciplina stabilisce l'obbligo di liquidazione della quota agli eredi ovvero lo scioglimento o la continuazione della società, ma dove è ben possibile prevedere un obbligo di liquidazione a carico della società. In sostanza la società semplice consente la **trasmissione unitaria del patrimonio**, evitandone il frazionamento proprio fra più eredi, ai quali saranno attribuite le quote sociali.

La società semplice presenta anche notevoli vantaggi fiscali. L'aspetto qualificante della tassazione è che gli utili sono tassati direttamente in capo ai soci, in regime di trasparenza. Inoltre la vendita di immobili detenuti dalla società semplice da più di cinque anni o ricevuti

per successione non crea plusvalenza, permettendo un guadagno puro non tassato.

Altro aspetto interessante è che alla

società semplice non si applicano le normative fiscali punitive previste per le società commerciali di mero godimento, già previste per le società di comodo. Non è soggetta alle verifiche tramite strumenti presuntivi per ricavi e volumi d'affari e non rientrerebbe nella previsione degli indici sintetici di affidabilità.

Queste caratteristiche di snellezza procedurale e flessibilità nonché i vantaggi fiscali esposti rendono la società semplice un efficace strumento di gestione e di trasmissione di patrimoni familiari, composti da immobili, depositi di valori mobiliari e partecipazioni sociali. P